

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n.390 del 25.5.2012 avente ad oggetto: Modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (Ta.R.S.U.).

Entra in aula il Consigliere Esposito A.. (presenti 44)

Il Presidente fa presente che il provvedimento è stato trasmesso per il relativo parere alle Commissioni: Trasparenza, Bilancio, Diritti e Sicurezza ed Ambiente, al Collegio dei Revisori dei Conti ed a tutte le Municipalità.

Fa presente, altresì, che le Commissioni Bilancio ed Ambiente hanno rinviato, per l'espressione del parere, in sede di Consiglio. Il Collegio dei Revisori dei Conti dà parere favorevole. Per quanto riguarda le Municipalità: la 2° dà parere favorevole ma condizionato all'accoglimento delle modifiche al Regolamento, la 4° parere contrario, la 5° parere favorevole, la 7° parere contrario.

L'Assessore Realfonzo relaziona sulla deliberazione n.390 del 25.5.2012.

Pertanto il Consiglio Comunale premesso

che il Comune di Napoli ha istituito e regolamentato la Tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 con la deliberazione Consiliare n. 251 del 27/06/1994 e ss.mm.ii. in ultimo con deliberazione Consiliare n.11 dell'11/6/2008;

Considerato

Che, il detto Regolamento, in fase di denuncia di iscrizione, variazione o cessazione della propria posizione Tarsu, impone al cittadino contribuente di supportare le dichiarazioni rese mediante allegazione di idonea documentazione e/o certificazione rilasciata dalle varie amministrazioni certificanti;

Che con direttiva n. 14/2011, il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha disposto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Che le disposizioni in parola, essendo dirette a consentire la completa "**decertificazione**" nei rapporti fra P.A. e i privati agevolano e semplificano l'attività di denuncia richiesta al contribuente;

Che occorra, pertanto, provvedere all'adeguamento del Regolamento Ta.R.S.U. alla citata normativa sulla "**decertificazione**", fermo restando le disposizioni di cui all'art. 11 della DL 195/2009 convertito dalla legge 26/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto

Pertanto che, per liberare i privati contribuenti dall'onere di documentare tutto quanto dichiarato nelle denunce di iscrizione, variazione o cessazione Tarsu, vada utilizzata una nuova idonea modulistica a supporto delle denunce tarsu e vada, contestualmente aggiornato il vigente Regolamento Tarsu con le seguenti modificazioni:

Art.8 – Decorrenza dell'obbligazione tributaria:

- il 3° capoverso è integralmente sostituito dal seguente:
“La denuncia di cessazione, va resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 .” “A tal fine, è stata predisposta apposita modulistica prelevabile dal sito Web del Comune di Napoli, dal Portale delle Entrate e presso gli Uffici Tributari del Comune.”;
- Il successivo 4° è sostituito dal seguente:
“In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.”

Art. 12 - Obbligo di denuncia:

- il 2° capoverso è sostituito dal seguente:
” Per i locali destinati ad abitazione, le denunce di iscrizione o variazione, vanno rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 . A tal fine, è stata predisposta apposita modulistica prelevabile dal sito Web del Comune di Napoli, dal Portale delle Entrate e presso gli Uffici Tributari del Comune.”
- i successivi 3° e 4° sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
“Il Comune procederà d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai contribuenti.”

“Gli uffici tributari preposti procederanno ad acquisire i dati utili direttamente presso le varie amministrazioni certificanti con le modalità di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, approvato con DLgs 7 marzo 2005 n. 82.”
- il 10° è sostituito da :
“Le denunce originarie o di variazione, redatte sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, devono contenere l'attestazione dei seguenti dati:”;
- i successivi punti e) e g) della categoria 1 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
“e) In caso di cambio di domicilio, la regolarità della iscrizione alla Tarsu per l'abitazione precedentemente occupata (sia se da parte dello stesso soggetto sia se da parte di altri componenti del vecchio nucleo familiare).”

“g) L'istanza di variazione per voltura o subentro deve essere corredata dalla attestazione dei versamenti effettuati dal precedente conduttore.”;
- 1. il successivo punto f) della categoria 2 è sostituito dal seguente:
“f) In caso di cambio di sede, occorre attestare la regolarità della iscrizione alla Tarsu per l'immobile precedentemente occupato.”
- 2. I capoversi 13, 14, 15 e 16 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
“La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sulla apposita modulistica, debitamente compilata, da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale va consegnata o inviata al Servizio Tributario .”

“In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.”

“La riduzione del 30% per unico occupante prevista dall’art. 10 lettera A), può essere avanzata compilando l’apposito modello di denuncia originaria ovvero di variazione di utenza domestica, attestando che nell’unità immobiliare non risultano presenti altri conviventi/coabitanti.”;

“La variazione di residenza anagrafica non produce automaticamente cessazione dell’obbligazione tributaria riferita al precedente indirizzo se non nelle modalità di cui all’art. 8, 3° capoverso.”

3. L’ultimo ed il penultimo capoverso sono abrogati;

Art. 18 - **Entrata in vigore:**

4. Il solo capoverso è sostituito dal seguente: **“Il presente Regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.”**

Ritenuto altresì

che è stato allegato alla delibera di G.C.n. 390 del 25.5.2012, per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) L’estratto del testo del vigente Regolamento coordinato segnato sul lato sinistro, comparato ai soli articoli modificati e/o integrati, così come sopra descritti, riportati sul lato destro in maiuscolo e grassetto;

L’allegato costituisce parte integrante della delibera di G.C. 390 del 25/05/2012 e consta di n. 6 pagine progressivamente numerate.

Recepiti e fatti propri i pareri rilasciati dai Dirigenti firmatari dell’atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.390 del 25.5.2012 quale parte integrante del presente provvedimento

DELIBERA

con la presenza in aula di n.44 Consiglieri i cui nominativi sono riportati nel frontespizio del presente atto a maggioranza, con il voto contrario di PDL e PDL Napoli e l’astensione dell’UDC, del Presidente Pasquino e dei Consiglieri Santoro, Palmieri ed Attanasio, di:

1. Approvare le modifiche ed integrazioni agli artt. 8, 12, e 18 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), così come riportate in narrativa, e rappresentate nell’allegato testo comparato, precisando che le integrazioni e le modifiche sono riportate, sul lato destro del documento, in maiuscolo e grassetto, con efficacia dal 1° gennaio 2012.

Dare atto, infine, che costituiscono parte integrante della suddetta deliberazione i seguenti allegati:


- 1) Deliberazione di G.C.n.390 del 25.5.2012 ;
- 2) L’estratto del testo del vigente Regolamento coordinato segnato sul lato sinistro, comparato ai soli articoli modificati e/o integrati, così come sopra descritti, riportati sul lato destro in maiuscolo e grassetto; composto, complessivamente, da n.6 pagine, progressivamente numerate
- 3) parere del collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento testè approvato, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000, l'esecuzione ~~immediatamente~~ dello stesso. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio **l'ha approvata all'unanimità.**

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Amato

**Il Coordinatore
Dr. G. Scala**




**Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati**

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

***Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino**

***Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso**

* ciascuno per la parte di propria competenza



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **2 LUG. 2012** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile _____

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a _____

P.R. Am. Peoljorno Dott. no Espanifo Dott. Ricci Dott. C. Crenolo
Dott. no C. Frengolo _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZA E
PROGRAMMAZIONE

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 5 del 24/05/2012

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 390

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO

**Modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (Ta.R.S.U.).**

Il giorno 25-05-2012, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

ASSENTE

Sergio D'ANGELO

P

Luigi DE FALCO

P

Antonella DI NOCERA

P

Anna DONATI

P

Marco ESPOSITO

P

Alberto LUCARELLI

P

Giuseppe NARDUCCI

P

Annamaria PALMIERI

P

Riccardo REALFONZO

P

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Bernardino TUCCILLO

P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P"

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. VINCENZO ROSSETTI

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto
SECRETARIO GENERALE

2

La GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione, Prof. Riccardo Realfonzo

Premesso

Che, il Comune di Napoli ha istituito e regolamentato la Tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 con la deliberazione Consiliare n. 251 del 27/06/1994 e ss.mm.ii. in ultimo con deliberazione Consiliare n. 11 dell'11/6/2008;

Considerato

Che, il detto Regolamento, in fase di denuncia di iscrizione, variazione o cessazione della propria posizione Tarsu, impone al cittadino contribuente di supportare le dichiarazioni rese mediante allegazione di idonea documentazione e/o certificazione rilasciata dalle varie amministrazioni certificanti;

Che con direttiva n. 14/2011, il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha disposto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Che le disposizioni in parola, essendo dirette a consentire la completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e i privati, agevolano e semplificano l'attività di denuncia richiesta al contribuente;

Che occorra, pertanto, provvedere all'adeguamento del Regolamento Ta.R.S.U. alla citata normativa sulla "decertificazione", fermo restando le disposizioni di cui all'art. 11 della DL 195/2009 convertito dalla legge 26/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto

Pertanto che, per liberare i privati contribuenti dall'onere di documentare tutto quanto dichiarato nelle denunce di iscrizione, variazione o cessazione Tarsu, vada utilizzata una nuova idonea modulistica a supporto delle denunce tarsu e vada, contestualmente aggiornato il vigente Regolamento Tarsu con le seguenti modificazioni:

Art.8 – Decorrenza dell'obbligazione tributaria:

- il 3° capoverso è integralmente sostituito dal seguente:
"La denuncia di cessazione, va resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ." "A tal fine, è stata predisposta apposita modulistica prelevabile dal sito Web del Comune di Napoli, dal Portale delle Entrate e presso gli Uffici Tributarî del Comune.";
- Il successivo 4° è sostituito dal seguente:"
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio."

Art. 12 - Obbligo di denuncia:

- il 2° capoverso è sostituito dal seguente:
"Per i locali destinati ad abitazione, le denunce di iscrizione o variazione, vanno rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 . A tal

fine, è stata predisposta apposita modulistica prelevabile dal sito Web del Comune di Napoli, dal Portale delle Entrate e presso gli Uffici Tributarî del Comune.

3

- i successivi 3° e 4° sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
“Il Comune procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai contribuenti.”

“Gli uffici tributari preposti procederanno ad acquisire i dati utili direttamente presso le varie amministrazioni certificanti con le modalità di cui all’art. 58 del codice dell’amministrazione digitale, approvato con DLgs 7 marzo 2005 n. 82.”

- il 10° è sostituito da :
“Le denunce originarie o di variazione, redatte sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, devono contenere l’attestazione dei seguenti dati:”;
- i successivi punti e) e g) della categoria 1 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
“e) In caso di cambio di domicilio, la regolarità della iscrizione alla Tarsu per l’abitazione precedentemente occupata (sia se da parte dello stesso soggetto sia se da parte di altri componenti del vecchio nucleo familiare).”
“g) L’istanza di variazione per voltura o subentro deve essere corredata dalla attestazione dei versamenti effettuati dal precedente conduttore.”;
- il successivo punto f) della categoria 2 è sostituito dal seguente:
“f) In caso di cambio di sede, occorre attestare la regolarità della iscrizione alla Tarsu per l’immobile precedentemente occupato.”
- I capoversi 13, 14, 15 e 16 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
“La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sulla apposita modulistica, debitamente compilata, da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale va consegnata o inviata al Servizio Tributario .”
“In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.”
“La riduzione del 30% per unico occupante prevista dall’art. 10 lettera A), può essere avanzata compilando l’apposito modello di denuncia originaria ovvero di variazione di utenza domestica, attestando che nell’unità immobiliare non risultano presenti altri conviventi/coabitanti.”;
“La variazione di residenza anagrafica non produce automaticamente cessazione dell’obbligazione tributaria riferita al precedente indirizzo se non nelle modalità di cui all’art. 8, 3° capoverso.”
- L’ultimo ed il penultimo capoverso sono abrogati;

Art. 18 - Entrata in vigore:

- Il solo capoverso è sostituito dal seguente: “Il presente Regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.”

Ritenuto altresì

di dover allegare al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale.

- 1) L'estratto del testo del vigente Regolamento coordinato segnato sul lato sinistro, comparato ai soli articoli modificati e/o integrati, così come sopra descritti, riportati sul lato destro in maiuscolo e grassetto;

L'allegato costituisce parte integrante del presente atto e consta di n. 6 pagine progressivamente numerate;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, come tali, redatte dai Dirigenti del Servizio Accertamento delle Entrate – Area Tarsu/tosap e Area Governo delle Entrate – sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, sotto tale profilo, gli stessi Dirigenti qui appresso sottoscrivono

Il Dirigente Servizio Accertamento delle Entrate
Area Governo delle Entrate
Dott. A. Cetrangolo

Il Dirigente Servizio Accertamento delle Entrate
Area Tarsu – Cosap
Dott.ssa C. Cetrangolo

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportati e trascritti nella presente parte dispositiva,

PROPORRE AL CONSIGLIO:

1. Approvare le modifiche ed integrazioni agli artt. 8, 12, e 18 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), così come riportate in narrativa, e rappresentate nell'allegato testo comparato, precisando che le integrazioni e le modifiche sono riportate, sul lato destro del documento, in maiuscolo e grassetto, con efficacia dal 1° gennaio 2012.

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. sei pagine, progressivamente numerate:

- 1) - L'estratto del testo del vigente Regolamento coordinato segnato sul lato sinistro, comparato ai soli articoli modificati e/o integrati, così come sopra descritti, riportati sul lato destro in maiuscolo e grassetto.

Il Dirigente Servizio Accertamento delle Entrate
Area Governo delle Entrate
Dott. A. Cetrangolo

Il Dirigente Servizio Accertamento delle Entrate
Area Tarsu – Cosap
dott.ssa C. Cetrangolo

Visto Il direttore Centrale Risorse Strategiche
dott.ssa G. Esposito

L'assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione
Prpf. Riccardo Realfonzo

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 5 DEL 24/05/2012 RIFERENTE AD
OGGETTO:

I Dirigenti dei Servizi Accertamento delle Entrate – Area tarsu/tosap ed Area Governo delle Entrate esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Il dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate – Area tarsu/tosap
d.ssa Caterina Cetrangolo *CC*
Il dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate – Area Governo delle Entrate
dott. Aniello Cerasuolo *AC*

Addì.....

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione della Direzione Centrale Risorse Strategiche prot. n. 5 del 24.5.2012, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 25.5.2012 - S.G. 475

Osservazioni del Segretario Generale

6

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dagli uffici proponenti.

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Con il provvedimento in oggetto, sottoposto all'attenzione della Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta, la Giunta Comunale intende proporre al Consiglio Comunale di modificare il regolamento per l'applicazione della ta.r.s.u. al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni in materia di certificazioni introdotte dalla L. 183/2011.

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dal dirigente competente, con attestazione di responsabilità, da cui, tra l'altro, si evince che si ritiene che *"per liberare i privati contribuenti dall'onere di documentare tutto quanto dichiarato nelle denunce di iscrizione, variazione o cessazione Tarsu, vada utilizzata una nuova idonea modulistica a supporto delle denunce tarsu e vada, contestualmente aggiornato il vigente Regolamento Tarsu"*.

Richiamato:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. lgs. 267/2000, in cui si dispone che il Consiglio Comunale ha competenza in ordine alla *"istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- con riferimento alla data di decorrenza delle modifiche regolamentari proposte, il comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, in cui si dispone che *"Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che ha sottoscritto la proposta, con particolare riguardo alla correttezza e completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, alla congruità della motivazione, alla coerenza delle scelte rispetto agli atti di regolazione e di programmazione approvati dall'Ente e all'idoneità e convenienza delle stesse in relazione alle finalità che l'Ente intende perseguire.

Null'altro si osserva, nel presupposto che trattasi di atto a contenuto normativo, espressione dell'autonomia dell'Ente, esercitabile nel rispetto dei vincoli normativi e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa.

15/5/2012

Il Segretario Generale

~~VISTO:
Il Sindaco
Luigi de Magistris~~



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 390.....DEL 25/5/12

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Servizio Accertamento delle Entrate

Area Tarsu/Tosap

*Testo coordinato del
Regolamento per*

*L'applicazione della Ta.R.S.U.
(Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani)*

**Estratto del Regolamento
in vigore**

omissis

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Servizio Accertamento delle Entrate

Area Tarsu/Tosap

*Testo coordinato del
Regolamento per*

*L'applicazione della Ta.R.S.U.
(Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani)*

**Estratto del Regolamento
con le modifiche evidenziate
in grassetto e sottolineate**

omissis

Art. 8

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

La tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali e/o aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

Alla denuncia di cessazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- disdetta del contratto di locazione
- bolletta attestante la cessazione di fornitura di energia elettrica
- provvedimento di esecuzione di sfratto
- dichiarazione di cessazione di attività agli uffici fiscali
- atto di cessione d'azienda o di ramo d'azienda
- altra documentazione utile.

Se detta denuncia non è stata prodotta nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se alla stessa viene allegata la documentazione di cui al precedente capoverso, ovvero l'utente dimostri che la tassa è stata assolta dall'utente subentrato.

omissis

Art. 8

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

La tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali e/o aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

La denuncia di cessazione, va resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 . A tal fine, è stata predisposta apposita modulistica prelevabile dal sito Web del Comune di Napoli, dal Portale delle Entrate e presso gli Uffici Tributarî del Comune.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezone dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

omissis



Art.12
Obbligo di denuncia

I soggetti di cui al precedente art.5 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, siti nel territorio del Comune.

Per i locali destinati ad abitazione, la denuncia deve essere corredata di idonea documentazione atta a comprovare la data di inizio dell'occupazione (ad esempio, titolo di proprietà, contratto di locazione, cc.).

Il Comune procederà d'ufficio alla verifica della correttezza dichiarata.

Gli uffici tributari preposti procederanno a richiedere agli uffici competenti in materia di anagrafe – con cadenza mensile – l'aggiornamento dei cambi di residenza intervenuti sul territorio comunale per le verifiche del caso.

Ai fini della tassazione, non è consentita l'iscrizione tributaria a carico di soggetto diverso da coloro espressamente indicati al 1° capoverso dell'art. 5.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste mutate.

In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro il medesimo termine di cui al primo comma del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior o minore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Tale denuncia ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla variazione.

La denuncia di variazione, che comporti un minore ammontare della tassa, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata prodotta.

Art.12
Obbligo di denuncia

I soggetti di cui al precedente art.5 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, siti nel territorio del Comune.

Per i locali destinati ad abitazione, le denunce di iscrizione o variazione, vanno rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 . A tal fine, è stata predisposta apposita modulistica prelevabile dal sito Web del Comune di Napoli, dal Portale delle Entrate e presso gli Uffici Tributari del Comune.

Il Comune procederà d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai contribuenti.

Gli uffici tributari preposti procederanno ad acquisire i dati utili direttamente presso le varie amministrazioni certificanti con le modalità di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, approvato con DLgs 7 marzo 2005 n. 82.

Ai fini della tassazione, non è consentita l'iscrizione tributaria a carico di soggetto diverso da coloro espressamente indicati al 1° capoverso dell'art. 5.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste immutate.

In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro il medesimo termine di cui al primo comma del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior o minore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Tale denuncia ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla variazione.

La denuncia di variazione, che comporti un minore ammontare della tassa, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata prodotta.

Le denunce originarie o di variazione, redatte sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, devono contenere i seguenti dati:

1. Categoria 1 dell'art.7 – Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato (utenze domestiche ex decreto legislativo n. 22/97)

a) Codice fiscale.

b) Dati anagrafici del dichiarante e delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o che dimorano nell'immobile a disposizione.

c) Ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie tassabile rilevata dalla planimetria catastale indicando se di proprietà del richiedente ovvero se in locazione. In quest'ultimo caso vanno indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario. La superficie denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. E' fatto salvo il procedimento di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 70 del D.Lvo 507/93.

d) Data di inizio dell'occupazione o detenzione.

e) In caso di cambio di domicilio, dimostrazione della regolarità della iscrizione alla Tarsu per l'abitazione precedentemente occupata (sia se da parte dello stesso soggetto sia se da parte di altri componenti del vecchio nucleo familiare).

f) Per la cancellazione della vecchia utenza valgono le indicazioni previste dall'art. 8 comma 3 del presente regolamento.

g) L'istanza di voltura per subentro deve essere corredata da attestazione dei versamenti effettuati dal precedente conduttore.

2. Categorie dal n° 2 al n° 24 dell'art. 7 (utenze non domestiche ex decreto legislativo n. 22/97):

a) Codice fiscale/partita IVA.

b) Denominazione, scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre Organizzazioni, nonchè della loro sede principale

Le denunce originarie o di variazione, redatte sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, devono contenere l'attestazione dei seguenti dati:

1. Categoria 1 dell'art.7 – Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato (utenze domestiche ex decreto legislativo n. 22/97)

a) Codice fiscale.

b) Dati anagrafici del dichiarante e delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o che dimorano nell'immobile a disposizione.

c) Ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie tassabile rilevata dalla planimetria catastale indicando se di proprietà del richiedente ovvero se in locazione. In quest'ultimo caso vanno indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario. La superficie denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. E' fatto salvo il procedimento di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 70 del D.Lvo 507/93.

d) Data di inizio dell'occupazione o detenzione.

e) In caso di cambio di domicilio, la regolarità della iscrizione alla Tarsu per l'abitazione precedentemente occupata (sia se da parte dello stesso soggetto sia se da parte di altri componenti del vecchio nucleo familiare).

f) Per la cancellazione della vecchia utenza valgono le indicazioni previste dall'art. 8 comma 3 del presente regolamento.

g) L'istanza di variazione per voltura o subentro deve essere corredata dalla attestazione dei versamenti effettuati dal precedente conduttore.

2. Categorie dal n° 2 al n° 24 dell'art. 7 (utenze non domestiche ex decreto legislativo n. 22/97):

a) Codice fiscale/partita IVA.

b) Denominazione, scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre Organizzazioni, nonchè della loro sede principale

legale o effettiva, dati anagrafici e fiscali delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione e relativa residenza.

c) Codice ISTAT dell'attività.

d) Ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie catastale rilevata dalla planimetria catastale e destinazione d'uso dei locali e delle aree indicando se di proprietà del richiedente ovvero se in locazione. In quest'ultimo caso vanno indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario e destinazione d'uso dei locali e delle aree. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.

e) Data di inizio dell'occupazione o detenzione.

f) In caso di cambio di sede, dimostrazione della regolarità della iscrizione alla Tarsu per l'immobile precedentemente occupato.

g) L'istanza di voltura per subentro deve essere corredata da attestazione dei versamenti effettuati dal precedente conduttore.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale direttamente al Servizio Tributario competente, che ne rilascerà ricevuta, ovvero spedita a mezzo raccomandata postale al predetto Servizio.

In tale caso si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

La denuncia originaria o di variazione di utenza domestica, in caso di abitazione detenuta e/o occupata dal nucleo familiare risultante da anagrafe cittadina, deve essere comunque sempre allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che nell'unità immobiliare non risultino altri conviventi/coabitanti. In mancanza, il residuo periodo di vigenza della tassa, non si darà luogo alla riduzione del 30% per unico occupante prevista dall'art. 10 lettera A).

La variazione di residenza anagrafica non produce automaticamente cessazione dell'obbligazione

legale o effettiva, dati anagrafici e fiscali delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione e relativa residenza.

c) Codice ISTAT dell'attività.

d) Ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie catastale rilevata dalla planimetria catastale e destinazione d'uso dei locali e delle aree indicando se di proprietà del richiedente ovvero se in locazione. In quest'ultimo caso vanno indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario e destinazione d'uso dei locali e delle aree. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.

e) Data di inizio dell'occupazione o detenzione.

f) In caso di cambio di sede, occorre attestare la regolarità della iscrizione alla Tarsu per l'immobile precedentemente occupato.

g) L'istanza di variazione per voltura o subentro deve essere corredata da attestazione dei versamenti effettuati dal precedente conduttore.

La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sulla apposita modulistica, debitamente compilata, da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale va consegnata o inviata al Servizio Tributario.

In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

La riduzione del 30% per unico occupante prevista dall'art. 10 lettera A), può essere avanzata compilando l'apposito modello di denuncia originaria ovvero di variazione di utenza domestica, attestando che nell'unità immobiliare non risultano presenti altri conviventi/coabitanti.

La variazione di residenza anagrafica non produce automaticamente cessazione dell'obbligazione

tributaria riferita al precedente indirizzo se non accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 8, 3° capoverso.

tributaria riferita al precedente indirizzo se non nelle modalità di cui all'art. 8, 3° capoverso.

Alla denuncia originaria o di variazione di utenza non domestica deve essere allegata la planimetria catastale dell'immobile e piantina planimetrica controfirmata e attestata da un professionista abilitato, che riproduca in scala i locali e le aree scoperte con relativa destinazione d'uso. Per gli immobili di proprietà privata a destinazione ordinaria è fatto salvo il procedimento di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art 70 del D.Lvo 07/93.

All'istanza deve essere altresì allegata visura della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. In mancanza di detta visura si provvederà d'ufficio ad individuare la categoria più attinente all'attività svolta.

omissis

omissis

Art. 18
Entrata in vigore

Art. 18
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente Regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 390 del 25/5/12 composta da n. 7 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....6....., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il...30 MAG. 2012 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile
[Signature]

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 7 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 390 del 25.5.12

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 6 pagine separatamente numerate.

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile


(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Collegio dei Revisori



Dot. Angelo Solzani
uff. W

Napoli, 06/06/2012

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2012. 0470863 06/06/2012 13,10

Mitt.: Collegio dei Revisori DPCC1152

Ass.: Segreteria del Consiglio Comunale e delle C...

Settefascicolo : 2012.002 811.39/7



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Assessore all'Ambiente
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 390 del 25/05/2012 ad oggetto – “Proposta al Consiglio: Modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.).

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Bruno RICCI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 4 giugno 2012

Rif. deliberazione di G.C. n° 390 del 25.05.2012 -proposta al Consiglio: modifiche al vigente regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.).

Con la deliberazione in esame vengono proposte all'approvazione del Consiglio Comunale alcune modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TA.R.SU), con effetto dal 1° gennaio 2012.

Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare il Regolamento:

- alle innovazioni introdotte, con direttiva n. 14/2011 dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, recante: *“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;*
- alla normativa sulla **“decertificazione”**, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 195/2009 convertito dalla legge 26/2010 e ss.mm.ii;

In particolare, l'adeguamento del Regolamento ha riguardato i seguenti articoli:

- Art. 8 - decorrenza dell'obbligazione tributaria -
- Art. 12 - obbligo di denuncia -
- Art. 18, relativo all'entrata in vigore del Regolamento come modificato ed integrato.

Considerato che le predette modifiche mirano: *“a liberare i privati contribuenti dall'onere di documentare tutto quanto dichiarato nelle denunce di iscrizione, variazione o cessazione tarsu”* e, che l'Amministrazione ha già provveduto a tal fine a predisporre apposita modulistica rilevabile, dai

contribuenti, dall'apposito sito Web del Comune di Napoli, dal Portale delle Entrate e presso gli Uffici Tributarî del Comune.”

Visto:

- il parere di regolarità tecnica espresso dai Dirigenti dei Servizi Accertamento delle Entrate e Area Governo delle Entrate;
- le osservazioni formulate dal Segretario Generale;

considerato che la deliberazione non comporta modifiche al bilancio, **nulla osserva.**

I Revisori
